



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, n.41 - tel. 0761/3511 - Fax/ 360102

Il Presidente del Tribunale

letto il ricorso presentato dall'avv. Carla Torregrossa per la nomina del collegio arbitrale di cui al contratto di appalto stipulato in data 3.1.2018 fra *Controparte_1* (appaltatrice) e i sigg.ri *Persona_1* ed *Persona_2* (committenti);

rilevato che la clausola compromissoria ("*Punto 14 - Controversie*") non specifica né il numero dei componenti del collegio arbitrale, né il modo di nominarli, né quale sia la sede dell'arbitrato;

considerato che l'art. 809, terzo comma, c.p.c. stabilisce che "*se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810*" e l'art. 810, secondo comma, c.p.c. a sua volta prescrive che in caso di mancata nomina degli arbitri ad opera delle parti la nomina è richiesta al "*presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato*" e ove le parti non l'abbiano ancora determinata "*il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato*";

rilevato che la ricorrente non spiega se le parti si sono accordate riguardo il numero degli arbitri e quale sarà la sede dell'arbitrato;

rilevato inoltre che dal tenore letterale contratto e dal suo contenuto non è dato desumere il luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato;

ritenuto che in tali condizioni la nomina del collegio arbitrale non può essere effettuata;

dichiara

non luogo a provvedere sul ricorso proposto dall'avv. Torregrossa.

Viterbo, 1° aprile 2026.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
FRANCESCO ODDI